



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS)
SETTORE URBANISTICA - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano All'Ionio (CS) - Tel. 0981-780266

Prot. 74 del 03.01.2019

Ordinanza N. 01

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

Vista la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza - Ufficio Prevenzione pervenuta a questo Ente in data 26.11.2018 con all'oggetto: Ditta Village Camping Mille Pini Uno di De Rose Gaetano & C. Snc con sede in Cassano All'Ionio C.da Bruscate Frazione Sibari - Attività di - Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc) inclusa nell'allegato n1 al DPR 01.08.2011, n. 151 punto 4.3.A 66.3.B.;

Considerato che dalla suddetta nota risulta che, a seguito di sopralluogo di un Funzionario del suddetto Comando Provinciale dei VV. FF. di Cosenza, sono state riscontrate all'interno della sede dell'attività ricettiva turistica all'aria aperta e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali del Ristorante sul mare anomalie ed il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi;

Che la sopracitata nota del Comando Provinciale VV. FF. di Cosenza con le prescrizioni in essa contenute è stata indirizzata anche alla ditta interessata in quanto l'esercizio dell'attività è stato considerato potenzialmente pericoloso;

Che agli atti dello scrivente ufficio la ditta interessata, Società Village Camping Mille Pini Uno di De Rose Gaetano & C. Snc con legale rappresentante il Sig. De Rose Salvatore nato a Cassano All'Ionio il 20.03.1986 ed ivi residente in C.da Bruscate, risulta titolare di attività turistico-ricettiva all'aria aperta del tipo Villaggio Camping a n. 3 stelle, a carattere stagionale per il periodo 05/aprile - 30 settembre, di attività di Stabilimento balneare a carattere stagionale e di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B a carattere annuale con esercizio in C.da Bruscate della frazione Sibari;

Tenuto conto che le anomalie riscontrate dal sopralluogo effettuato dal funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza rendono necessario ed urgente l'adozione di provvedimenti e misure cautelative volte a tutelare l'incolumità delle persone e/o la preservazione dei beni;

Visto l'art. 16 comma 5 del D. Lgs n. 139 del 08.03.2006;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 e la successiva legge n. 122 del 30.07.2010;

Vista la legge n. 287/91;

Vista la legge n. 241/90;

Visto il D. Lgs. N. 267/00 (T.U.E.L.)

ORDINA

Per i motivi sopraindicati la immediata sospensione dell'attività e chiusura precauzionale dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato nel ristorante sul mare in C.da Bruscate della Frazione Sibari ed intestato alla Soc. Village Camping Mille Pini Uno di De Rose Gaetano & C. Snc con sede in Cassano All'Ionio C.da Bruscate e con legale rappresentante il sig. De Rose Salvatore nato a Cassano All'Ionio il 20.03.1986 ed ivi residente, nonché l'eliminazione, ad horas, degli inconvenienti riscontrati all'interno della struttura turistico ricettiva all'aria aperta, per carenza di requisiti relativi alla sicurezza ed alla pubblica incolumità e fino alla rimozione completa ed alla regolarizzazione degli inconvenienti riscontrati peraltro prescritti e notificati alla ditta interessata dal Comando Provinciale dei VV. FF. di Cosenza Ufficio Prevenzione.

La rimozione degli inconvenienti, descritti nella nota del Comando Provinciale VV. FF. di Cosenza, e/o la richiesta di deroga ai sensi del decreto ministeriale del 07.08.2012, qualora l'attività presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, estinguerà gli effetti della presente ordinanza, mentre l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi degli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per la esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene notificata al Sig. De Rose Salvatore, al Comando Provinciale VV. FF. di Cosenza Ufficio Prevenzione ed al Comando Polizia Municipale di questo Comune .

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa notifica.

Cassano All'Ionio, li 03.01.2019

Il Funzionario Responsabile
del Procedimento
(Dr. Giuseppe Bruno)



Il Funzionario Responsabile
Settore Urbanistica
(Arch. Anna Maria AIELLO)